Comune di Sant'Agata Li Battiati

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Settore II - Servizi Finanziari, Gestione Tributi, Economato e SUAP

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 02.11.2026

OGGETTO: Ricognizione dell'assetto complessivo delle partecipazioni in società, anno 2025, ai sensi dell'articolo 20, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).

IL CAPO SETTORE II

VISTO l'art. 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone testualmente:

"*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per

lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016…";

VISTO l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che dispone testualmente:

"*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione soppressione, anche mediante messa liquidazione o cessione. Fatto salvo previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4…";

PRESO ATTO che:

- con Legge Regionale 3 del 31 gennaio 2024 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 febbraio 2024 - all'articolo 82 avente ad oggetto "disposizioni per accelerare la riorganizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali" veniva stabilito che "l'assemblea territoriale idrica , già titolare delle funzioni di regolazione e controllo del servizio ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 11 agosto 2015, n.19, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al consorzio d'ambito territoriale ottimale in liquidazione";
- la predetta norma prevedeva altresì che "all'esito dell'integrale subentro, da completarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio d'ambito territoriale ottimale in liquidazione è estinto";

VISTE, inoltre:

- la deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica n. 5 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Subentro dell'Assemblea Territoriale Idrica Catania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione";
- la deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore n. 10 del 16/07/2024 avente ad oggetto "Subentro dell'Assemblea Territoriale Idrica Catania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione";

DATO ATTO che il Comune di Sant'Agata Li Battiati detiene partecipazioni, per l'anno 2025, obbligatorie per legge ed indispensabili ai fini della produzione di servizi di interesse generale, nelle società di seguito elencate:

- Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, "SRR";
- Società Simeto Ambiente S.p.A in liquidazione;
- ACOSET S.p.A.;
- Ambito territoriale ottimale 2 Catania "Assemblea Territoriale Idrica";
- Servizi Idrici Etnei S.p.A.;

CONSIDERATO che la "SRR" - in cui il Comune di Sant'Agata Li Battiati partecipa, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, con una quota di € 1.479,40 - è una società multi-partecipata di regolamentazione disciplinata dalla L.R. 8 aprile 2010, n. 9, costituita con atto notarile rep. 4691 del 26.07.2011, i cui principali compiti sono: provvedere all'espletamento delle procedure per la scelta del gestore del servizio integrato dei rifiuti; esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento; trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull'espletamento del servizio; esprimere parere sulla modifica e l'individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento; adottare il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario;

CONSIDERATO che la Simeto Ambiente S.p.A in liquidazione - la cui percentuale di partecipazione alla società, pari al 2,75% come dall'atto costitutivo, è determinata, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia - è una società multi partecipata obbligatoria per legge, costituita ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla l.r. n. 48/1991, il cui scopo è quello di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sugli stessi.

CONSIDERATO che, come disposto dalle LL.RR. 9/2010 e 3/2013, la Società è stata posta in liquidazione con delibera Assembleare del 31/01/2011 e verrà dismessa a conclusione della procedura liquidatoria;

CONSIDERATO che ACOSET S.p.A. - in cui il Comune di Sant'Agata Li Battiati partecipa con una quota del 2% - è una società che, per mezzo di una rete di acquedotti, provvede all'alimentazione idrica di 20 Comuni della fascia pedemontana etnea posti a quota topografica superiore ai 200 m s.l.m.;

CONSIDERATO che l'Ambito territoriale ottimale 2 Catania "Assemblea Territoriale Idrica" - in cui il Comune di Sant'Agata Li Battiati detiene, sulla base della popolazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, una partecipazione obbligatoria dello 0,91% - istituito ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è l' Ente di governo dell'ambito di Catania per la regolazione del Servizio idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che Servizi Idrici Etnei S.p.A., in cui il Comune di Sant'Agata Li Battiati partecipa con una quota pari allo 0,28%, è una società per azioni a maggioranza pubblica che gestisce il Sistema Idrico Integrato che riguarda la captazione, il sollevamento e la distribuzione di acqua potabile e la raccolta ed il trattamento delle acque reflue;

CONSIDERATO, pertanto, che le partecipazioni del Comune di Sant'Agata Li Battiati sono obbligatorie per legge e necessarie alla produzione di servizi di interesse generale;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PROPONE

I. Di dare atto che nell'anno 2025 le partecipazioni del Comune di Sant'Agata Li Battiati sono obbligatorie per legge, in società poste in liquidazione e necessarie alla produzione di servizi di interesse generale;

II. Di non procedere all'adozione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, in quanto, in atto, non risulta possibile la riduzione/dismissione delle stesse;

III. Di trasmettere il presente provvedimento con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di renderlo disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

IV. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CAPO SETTORE II

Dott. Giuseppe Testa



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio
Dott. Giuseppe Testa

GIUSEPPE TESTA
02.11.2026
11:51:16
GMT+01:00

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Giuseppe Testa

GIUSEPPE
TESTA
02.11.2026
11:51:16
GMT+01:00